

COMUNE DI ORTELLE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 22-06-2026

OGGETTO:ACCONTO TARI ANNO 2026: DETERMINAZIONE MISURA E RELATIVE SCADENZE

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17:50, convocato nei modi di legge, presso la Biblioteca Comunale M. Paiano sita in Vignacastrisi di Ortelles alla via Asilo Infantile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica risultano:

<i>DE LUCA Edoardo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA Deodato Giovanni</i>	<i>P</i>
<i>Urso Luigi</i>	<i>P</i>	<i>Rizza Salvatore</i>	<i>P</i>
<i>RISOLO Rosario</i>	<i>P</i>	<i>Caputo Oronzo Alessandro</i>	<i>A</i>
<i>Casciaro Alfredo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA DANILO DOMENICO</i>	<i>P</i>
<i>De Luca Michele</i>	<i>P</i>	<i>Paiano Paolo</i>	<i>A</i>
<i>Gravante Carlo Ugo</i>	<i>A</i>		

Presenti n. 8 Assenti n. 3
Favorevoli n. 8 Contrari n. 0 Astenuti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ssaTagliaferro Mario.

Il Signor DE LUCA Edoardo, nella sua qualità di Sindaco constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Ortelles, li 12-06-2026

**Il Responsabile del Servizio
GIANLUCA VILEI**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Ortelles, li 12-06-2026

**Il Responsabile del Servizio
GIANLUCA VILEI**

Il Sindaco-Presidente illustra la proposta di deliberazione, evidenziando che si tratta di approvare le tariffe e le scadenze della Tari 2026 in misura pari al 75% delle tariffe 2025 perché entro il 30 giugno occorre inviarle al fine di applicare il beneficio del bonus sociale. Perciò nelle more dell'approvazione del PEF si invia la Tari 2026 con 3 scadenze, l'ultima rata verrà calcolata a saldo dopo l'approvazione del PEF.

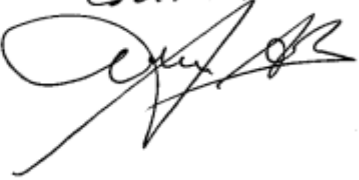
Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Danilo Domenico Guida, il quale ricorda che lo scorso anno è stata fatta ai contribuenti la promessa di concedere più tempo per il pagamento dell'acconto TARI. Fissare una rata nel mese di Agosto risulta un problema soprattutto per i titolari di utenze non domestiche, in quanto il termine coincide con le scadenze IVA e INPS, a cui i contribuenti daranno priorità. Propone, quindi, l'emendamento scritto alla proposta di deliberazione che di seguito si riporta integralmente:

Shiro Augusto Grimaldi del 22/06/2026

Prevedendo con. Danilo Guida in merito
alle rate di acconto TARI anno 2026 -

Con la presente, si chiede di poter
partecipare le rate di Agosto o di
settembre, in considerazione del fatto
che il 15/10, per le utenze non domestiche,
scoppierà una rata di elevate percentuali
fiscali -

Orlando 24/6/26

Il Consigliere
Guida Danilo D.


Propone quindi di definire il versamento dell'acconto del tributo in argomento per l'anno 2026 in n. 3 rate con scadenza: RATA UNICA: 31 luglio 2026; RATA 1: 31 luglio 2026; RATA 2: 30 settembre 2026; RATA 3: 31 ottobre 2026.

Il Segretario Comunale sulla proposta di emendamento acquisisce i pareri tecnico e contabile favorevoli del competente Responsabile dell'Area II, dottor Gianluca Vilei, presente in aula.

Non avendo altri Consiglieri Comunali chiesto di intervenire, viene posta ai voti l'approvazione della proposta di emendamento del Consigliere Comunale Danilo Domenico Guida.

Con votazione espressa palesemente nei modi e nelle forme di legge, come di seguito accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 8 (De Luca E., Urso, Risolo, Casciaro, De Luca M., Guida D. G., Rizza, Guida D. D.)

Consiglieri assenti n. 3 (Gravante, Caputo, Paiano)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA la proposta di emendamento del Consigliere Comunale Danilo Domenico Guida e, per l'effetto, definisce il versamento dell'acconto del tributo in argomento per l'anno 2026 in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

RATA UNICA: 31 luglio 2026;

RATA 1: 31 luglio 2026;

RATA 2: 30 settembre 2026;

RATA 3: 31 ottobre 2026.

Dopo la votazione sulla proposta di emendamento, non avendo altri Consiglieri Comunali chiesto di intervenire, viene posta ai voti l'approvazione della proposta di deliberazione come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Consiliare n. 8 del 16.03.2026 è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato 2026/2028;

PREMESSO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2026, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 d.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs. 118/2011);

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2026 ha approvato il PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2026-2035 (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000);

PREMESSO che ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il *comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;*

VISTI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni;

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

- la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo*

n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI adottato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 08/09/2014 e successive modifiche apportate con la Deliberazione di C.C. n. 17/2015 e 37/2022;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che attraverso una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 228/2021, il comma 677 della legge di bilancio per il 2026 sposta a regime dal 30 aprile al 31 luglio di ciascun anno il termine per deliberare, relativamente alla TARI o alla tariffa corrispettiva:

- il piano economico finanziario;
- il regolamento o le modifiche regolamentari;
- le tariffe;

VISTO l'articolo 57-bis del D.L. 124/2019 (Legge 157/2019) istitutivo del Bonus sociale rifiuti;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, recante la "Definizione delle modalità di erogazione del bonus sociale per il settore dei rifiuti urbani;

VISTE le Delibere ARERA 386/2023/R/rif e 625/2023/R/rif in materia di componenti

perequative e modalità applicative del bonus;

DATO ATTO:

- che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 02 maggio 2014, n. 68, dispone che: *“(...) Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI”*;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 5648 del 24/03/2014, ha chiarito e precisato che i Comuni, anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI, possono stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente, senza la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di emettere avvisi di pagamento in acconto, in quanto il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, si ritiene possa liberamente determinare le modalità di riscossione della TARI;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2025 inerente approvazione delle tariffe e scadenze tari per l'anno 2025 sulla base del piano economico finanziario validato da AGER;

RITENUTO nelle more dell'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe della TARI per l'anno 2026 nei termini fissati dalla legge, di stabilire le rate di versamento dell'acconto TARI 2026 e le relative scadenze, prevedendo l'emissione di un acconto, sulla base delle tariffe applicate l'anno precedente, e di una rata a saldo con scadenza successiva al 1° dicembre 2026 (per il successivo congruaglio), in considerazione della necessità di assicurare al Comune la disponibilità, in tempi adeguati e certi, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO di definire il versamento dell'acconto del tributo in argomento per l'anno 2026 in n. 3 rate con scadenza:

RATA UNICA: 31 luglio 2026;

RATA 1: 31 luglio 2026;

RATA 2: 30 settembre 2026;

RATA 3: 31 ottobre 2026

e determinato in misura pari a 9/12 dell'importo dovuto a titolo di TARI in base alle tariffe vigenti al 31/12/2025 e approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2025, oltre al tributo provinciale del 5% con riferimento alle posizioni e superfici occupate alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento;

DATO ATTO che Arera con delibera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATO il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un’unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

DATO ATTO che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un’apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato “bonus” ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

PRESO ATTO che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti”, prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze domestiche e non domestiche dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI adottato con Delibera di C.C. n. 28/2014 e modificato dalla delibera di C.C. n. 17/2015 e 37/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art. 1 legge 27 dicembre 2013 n.147;

VISTO il DPR 158/2009;

VISTO il regolamento Comunale di istituzione del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTO l’art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO che sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, co. 1 D.lgs. 267/2000 hanno espresso:

- Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole.

Tutto ciò premesso, con votazione espressa palesemente nei modi e nelle forme di legge, come di seguito accertato e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n. 8 (De Luca E., Urso, Risolo, Casciaro, De Luca M., Guida D. G., Rizza, Guida D. D.)
- Consiglieri assenti n. 3 (Gravante, Caputo, Paiano)
- Consiglieri votanti n. 8

- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

1. **DI STABILIRE** il versamento dell'acconto del tributo TARI per l'anno 2026 in n. 3 rate con scadenza come di seguito indicato:

RATA UNICA: 31 luglio 2026;

RATA 1: 31 luglio 2026;

RATA 2: 30 settembre 2026;

RATA 3: 31 ottobre 2026

e determinato in misura pari ad 9/12 dell'importo dovuto a titolo di TARI in base alle tariffe vigenti al 31/12/2025 e approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2025, oltre al tributo provinciale del 5% con riferimento alle posizioni e superfici occupate alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento;

2. **DI DARE ATTO** che, in applicazione del DPCM 24/2025 e della regolamentazione ARERA, l'agevolazione per il bonus sociale rifiuti 2025 verrà riconosciuta ed applicata in sede di emissione dell'acconto 2026. Tale riduzione, pari al 25% dell'intero importo dovuto (quota fissa e quota variabile), sarà calcolata sulla base delle attestazioni ISEE presentate nell'anno 2025 e trasmesse tramite i flussi del sistema informativo acquisiti sul portale SGAtE/INPS. L'importo richiesto in acconto, determinato nella misura di 9/12 delle tariffe 2025, verrà pertanto ridotto del suddetto bonus per i nuclei familiari aventi diritto, salvo successivo congruaggio o ricalcolo in sede di saldo 2026;
3. **DI PRECISARE** che il bonus sociale rifiuti consiste in una riduzione pari al 25% della TARI dovuta per l'annualità 2025, nei limiti e secondo le modalità definite dalla normativa e dalla regolazione ARERA, e che lo stesso sarà applicato esclusivamente alle utenze domestiche riconducibili ai nuclei familiari aventi diritto, salvo successivi congruaggi, rettifiche o ricalcoli derivanti dai flussi informativi ufficiali.
4. **DI DARE ATTO** che la componente perequativa UR3, istituita da ARERA per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, trova applicazione secondo le modalità previste dalla regolazione vigente.
5. **DI DEMANDARE** a successivo atto consiliare l'approvazione delle tariffe TARI 2026 e della scadenza (successiva al 1° dicembre 2026) della rata Saldo/congruaggio, previa pubblicazione della relativa delibera sul Portale del Federalismo Fiscale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa come sopra

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta si conclude alle ore 18,29.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Edoardo DE LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mario Tagliaferro

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num.Reg. Pubblicazione Avv. Mario Tagliaferro
--

Ortelle, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mario Tagliaferro

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

ORTELLE, li 22-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mario Tagliaferro